

Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative nell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia – IRCCS (di seguito indicata con il termine generico di Azienda) della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda.

Gli obiettivi specifici del presente Regolamento sono:

- a) evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, etc.);
- b) garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- c) mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda;
- d) mantenere libere dal fumo le aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi, nonché le pertinenze esterne specificamente individuate dall'articolo 51, comma 1-bis della legge n. 3 del 2003 (strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri, IRCCS pediatrici, pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologie e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS);
- e) mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto sopra citate;
- f) ridurre il numero di fumatori attivi;
- g) coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica in tutte le strutture che, a qualunque titolo, l'Azienda utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia nei locali interni che nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi alle strutture sanitarie ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate. Si applica, inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque utilizzati per conto di questa.

Non si applica alle strutture, locali e automezzi dell'Azienda affidati in qualsiasi forma (affitto, comodato...) a gestori esterni di servizi aziendali e non, gestori cui fa capo la responsabilità diretta della vigilanza sul divieto di fumo e dell'applicazione della normativa.

I principi del presente Regolamento si applicano a tutti i rapporti commerciali, di collaborazione, convenzione, volontariato e di qualsiasi altro tipo che si svolgono in aree di pertinenza dell'Azienda.

Art. 3 - Divieto di fumo

E' vietato fumare presso tutti i locali dell'Azienda, sia quelli di cui questa è proprietaria sia quelli

che utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento di tutte le sue attività (di natura sanitaria o meno) in strutture non di sua proprietà (per es. in affitto, comodato d'uso o altro). In applicazione del principio di precauzione consigliato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, dalle indicazioni pervenute dalla Regione Emilia Romagna, nonché per motivi di sicurezza degli ambienti e del buon funzionamento delle tecnologie, si raccomanda di non utilizzare sigarette elettroniche, dispositivi di fumo riscaldato o qualsiasi ulteriore dispositivo che verrà individuato dalla normativa nazionale o regionale.

La disciplina statale ha individuato in modo preciso le aree esterne in cui si applica il divieto di fumo. La legge regionale n. 9/2016, di modifica alla L.R. n. 17/2007, ha recepito tali indicazioni. Quindi, il divieto di fumare si applica anche:

- nelle aree aperte di proprietà o pertinenza dell'Azienda, immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari,
- in tutte le pertinenze esterne specificamente individuate dall'articolo 51, comma 1-bis della legge n. 3 del 2003 (strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri, IRCSS pediatrici, pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologie e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCSS).

Tali aree e pertinenze sono appositamente individuate dai Responsabili delle strutture sanitarie e opportunamente segnalate con apposita cartellonistica.

E vietato fumare, inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque per conto di questa utilizzati.

Art. 4 - Soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto

I Direttori di Struttura Complessa e i Responsabili di Struttura Semplice (di area sanitaria, tecnica e amministrativa), in relazione ai locali ad uso esclusivo facenti parte della struttura di propria afferenza hanno l'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumare. Essi sono incaricati dell'esercizio delle funzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente sul tema.

Qualora in uno stesso edificio siano presenti più strutture affidate alla responsabilità di più di un Direttore o Responsabile e quindi vi sia la presenza di spazi in comune, l'esercizio delle suddette funzioni relativamente a tali aree comuni è attribuito secondo i seguenti criteri:

- per i Presidi Ospedalieri al Direttore di Presidio;
- per le altre strutture al Direttore o Responsabile che abbia complessivamente la gestione di una quantità maggiore di spazi assegnati in uso esclusivo rispetto a tutte le altre articolazioni organizzative presenti nello stabile, salvo diverso accordo da comunicarsi preventivamente alla Direzione Sanitaria.

I Direttori e i Responsabili di struttura incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto devono in particolare:

- a) disporre che nei locali chiusi siano apposti cartelli di divieto conformi ai modelli allegati al presente regolamento;
- b) individuare le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, nonché le pertinenze esterne, in cui deve essere applicato il divieto di fumo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 17/2007, così come modificato dalla L.R. n. 9/2016, e disporre che queste siano opportunamente segnalate con apposti cartelli di divieto conformi al modello allegato al presente regolamento;
- c) proporre con atto formale, ai Direttori di afferenza di cui all'art. 6 del presente regolamento, i soggetti a cui spetta accertare e contestare le infrazioni.

Qualora non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di accertamento e di contestazione.

Art. 5 – Informazione sul divieto

Nei locali chiusi dell’Azienda devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta “VIETATO FUMARE”, integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni, secondo il modello allegato. Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato, da situare in tutti i luoghi di particolare evidenza, possono essere affissi cartelli con la sola dicitura “VIETATO FUMARE”.

Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, l’Azienda promuove:

- iniziative informative, affinché il personale e l’utenza fumatrice siano sensibilizzate al rispetto del divieto e a possibili percorsi di disassuefazione;
- iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.

Nelle aree all’aperto, dove vige il divieto di fumo sopra citato, devono essere collocati appositi cartelli secondo i modelli allegati, preferibilmente davanti agli ingressi e in posizioni facilmente visibili nelle pertinenze esterne.

Art. 6 - Agenti accertatori

L’accertamento e la contestazione delle violazioni sono effettuate dai soggetti nominati come Agenti accertatori dai sotto indicati Direttori:

- Dipartimenti di Sanità Pubblica, Salute Mentale-Dipendenze Patologiche; Cure Primarie Aziendale e Dipartimento Farmaceutico);
- Direttori Medici di Ospedale;
- Direttori dei Distretti
- Direttore del Dipartimento Amministrativo
- Direttore del Dipartimento Tecnico

Resta ferma la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, nonché del corpo di polizia amministrativa locale.

Tali soggetti esercitano le funzioni inerenti la vigilanza e l’applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme in materia di tabagismo nell’ambito di tutte le strutture di pertinenza dell’Azienda, pertanto gli agenti sono autorizzati a far rispettare il divieto di fumo (compresa la sanzione) in qualsiasi locale, struttura o servizio aziendale.

Vista la specificità della materia e gli effetti giuridici della stessa e le diverse competenze, di tipo prettamente sanitario di gran parte degli agenti accertatori, di seguito vengono dettagliati gli adempimenti di loro pertinenza.

In particolare :

a) accertano le violazioni e raccolgono le generalità del trasgressore e di eventuali obbligati in solido (obbligati con il trasgressore al pagamento della sanzione), anche attraverso la richiesta dell’esibizione di un suo documento di identità o attraverso altre iniziative (per es. attivando il Posto di Polizia interno o l’Ufficio Personale dell’Azienda qualora si tratti di avere l’indirizzo di un operatore). Non è mai possibile la perquisizione personale del contravventore.

b) redigono in quattro copie il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa (allegato A).

c) trasmettono tempestivamente, a mezzo pec, una copia del verbale e relativi allegati all'Azienda USL (quale autorità competente, nella persona del Direttore Generale, all'applicazione delle sanzioni) nello specifico all'Ufficio Sanzioni Amministrative, istituito (ex Delibera D.G. AUSL R.E. 158/2016 e s.m.i.) presso la Direzione del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) - pec sanitapubblica@pec.ausl.re.it, informandone il/la Referente.

d) consegnano immediatamente (contestazione immediata) una copia del verbale e bollettino di pagamento allegato a ciascun destinatario, ossia trasgressore ed eventuali obbligati in solido (per esempio per il caso di minore o soggetto tutelato) ovvero, quando ciò non sia possibile immediatamente, curano l'invio del verbale all'Ufficio sanzioni suddetto per i successivi adempimenti di notifica del verbale al destinatario, secondo le disposizioni normative in materia, informandone il/la Referente.

e) ne conservano una copia presso l'Ente.

Art. 7 - Verbali e Modalità di pagamento

Il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa (Allegato A) deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

a) l'indicazione delle generalità del trasgressore (persona che ha commesso la violazione) e di eventuali obbligati in solido (obbligati con il trasgressore al pagamento, ex artt. 3 e 6 della L. 689/81 e s.m.i. e norme di settore);

b) gli estremi del fatto rilevato e della violazione riscontrata;

c) l'indicazione dell'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o richiesta di audizione, che nel caso specifico è il Direttore Generale dell'Azienda USL;

d) l'indicazione del termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento, entro il quale l'interessato può inoltrare all'Autorità competente scritti difensivi, documenti e/o richiesta di essere sentito;

e) l'importo in misura ridotta, il doppio del minimo o un terzo del massimo se più favorevole, della sanzione amministrativa pecuniaria (di cui al successivo art. 8) prevista dalla normativa in materia per la violazione riscontrata, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 e s.m.i.;

f) le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione, allegando alla copia del verbale consegnata/inviata il bollettino per il pagamento sul conto corrente postale dell'Azienda USL dedicato all'introito delle sanzioni.

Stante il divieto dei dipendenti pubblici di maneggiare danaro pubblico, non è possibile il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'Agente accertatore.

Il pagamento dell'importo in misura ridotta, così come previsto nel verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa, potrà avvenire con effetto liberatorio: entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale (ai sensi di quanto previsto dalla Legge 689/1981 e s.m.i.), da parte del trasgressore ovvero alternativamente da parte dell'obbligato in solido, sul c/c postale indicato su verbale e bollettino allegato allo stesso oppure con bonifico postale o bancario sul conto Codice Iban, sempre indicato sul verbale e bollettino, a favore dell'Azienda USL di Reggio Emilia, avendo cura di indicare come causale del versamento il numero e la data del verbale oltre al Codice Fiscale di chi paga (trasgressore od obbligato in solido).

Eventuali scritti difensivi o richieste di audizione non verranno considerati in caso di pagamento in misura ridotta e nei termini.

Art. 8 – Sanzioni

Alle violazioni delle disposizioni in materia di divieto di fumo si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 della Legge n. 584/1975 e s.m.i., aumentate nella misura stabilita dalla Legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, commi: 189-190-191). In particolare:

- *per i trasgressori del divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:* da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;
- *per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione:* da € 220,00 a € 2.200,00.

Art. 9 – Rapporto

L'Agente accertatore trasmette tempestivamente una copia del verbale di contestazione e di accertamento di violazione amministrativa e di eventuale documentazione, ritenuta di competenza ed utile, all'Ufficio Sanzioni Amministrative istituito presso il Dipartimento di Sanità Pubblica (Delibera D.G. AUSL R.E. 158/2016 e s.m.i.), tramite pec, all'indirizzo sanitapubblica@pec.ausl.re.it, informando dell'invio il/la Referente del suddetto Ufficio Sanzioni.

L'agente accertatore redige, con il supporto del/della Referente del suddetto Ufficio Sanzioni, il rapporto ex art. 17 L. 689/81 (obbligatorio in caso di mancato pagamento della sanzione in misura ridotta nei termini).

L'Ufficio Sanzioni, tramite il/la Referente, provvederà ai successivi necessari adempimenti in materia.

Annualmente l'Azienda presenta un breve rendiconto al Prefetto sull'attività di sanzionamento svolta.

Art. 10 - Proventi delle sanzioni.

I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta spettano all'Azienda USL che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R n. 17/2007, e successive modifiche, annualmente deve provvedere alla devoluzione del 30% di detti proventi ai Comuni nel cui territorio sono state accertate e contestate le violazioni, anche al fine di incentivare un intervento attivo da parte della Polizia Municipale non solo nell'attività sanzionatoria ma anche nell'attività di prevenzione e promozione della salute e della lotta al tabagismo.

Art. 11 – Ruolo degli operatori nell'applicazione del divieto di fumo

Tutti gli operatori si impegnano a far sì che la propria Azienda sia un luogo di tutela e promozione della salute individuale e collettiva, propria e altrui, aderendo alla realizzazione di iniziative per la lotta al fumo in cui verranno coinvolti e garantendo la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l'applicazione del presente regolamento.

In particolare si invita ogni operatore a:

- sollecitare (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto,
- invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta,
- richiedere l'intervento di un Agente accertatore o altro preposto ad elevare sanzioni, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta,
- attivare l'intervento del Direttore/Responsabile di Struttura qualora risulti necessario effettuare

richiami/interventi dissuasivi a operatori o utenti fumatori al fine di prevenire future violazioni del divieto.


Art. 12 – Ruolo degli utenti/pazienti/visitatori nell'applicazione del divieto di fumo

Tutti gli utenti, pazienti e visitatori sono impegnati a far sì che l'Azienda risulti un luogo di tutela e promozione della salute individuale e collettiva, propria e altrui:

- rispettando il presente regolamento e il divieto di fumo in ogni locale dell'azienda e nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi alle strutture sanitarie ed ai percorsi sanitari;
- attivandosi tempestivamente di fronte a situazioni di violazione per invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta;
- richiedendo l'intervento di un Agente accertatore o altro preposto al sanzionamento, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta.

Art. 13 - Decorrenza.

Il presente Regolamento ha effetto dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione e sostituisce integralmente il regolamento di cui alla delibera n. 21 del 26/01/2012 (Ausl) e n. 13 del 07/02/2013 (ASMN).



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia

OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO



VIETATO FUMARE

Legge 11.11.1975, n. 584; Art. 51 Legge 16.01.2003, n. 3; DPCM 23.11.2003; Accordo Min. Salute-Interni-Giustizia-Regioni 16.12.2004; Legge Regionale 17/2007; D.Lgs. 6/2016; Legge Regionale 9/2016 e successive modifiche e integrazioni.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 27,5 ad un massimo di euro 275, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 10 anni. Soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto: l'assessore della Struttura Sanitaria o Amministrativa.

L'ACCERTAMENTO E LA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI SPETTA INOLTRE AL PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E AGLI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E ALLE GUARDIE GIURATE INCARICATE.

L'ELENCO DEI DELEGATI ALLA VIGILANZA SULL'OSSERVAZIONE
DEL DIVIETO E ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI
E' CONSULTABILE PRESSO LE PORTINERIE E I PUNTI DI ACCOGLIENZA




Allo stato attuale delle conoscenze e in attesa di una specifica normativa,
applicando il principio di precauzione come consigliato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
e per motivi di sicurezza degli ambienti e del buon funzionamento delle tecnologie

SI CHIEDE


agli operatori ed utenti di **NON usare sigarette** elettroniche e dispositivi a tabacco riscaldato
o qualsiasi ulteriore dispositivo che verrà individuato dalla normativa nazionale o regionale.

La Direzione Sanitaria



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia

OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO



VIETATO FUMARE
NELLE ZONE IMMEDIATAMENTE LIMITROFE AGLI INGRESSI
E NELLE PERTINENZE ESTERNE

Legge 11.11.1975, n. 584; Art. 51 Legge 16.01.2003, n. 3; DPCM 23.11.2003; Accordo Min. Salute-Interni-Giustizia-Regioni 16.12.2004;
Legge Regionale 17/2007; D.Lgs. 6/2016; Legge Regionale 9/2016 e successive modifiche e integrazioni.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 27,5 ad un massimo di euro 275, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni. Soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto: Responsabile della Struttura Sanitaria o Amministrativa.

L'ACCERTAMENTO E LA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI SPETTA INOLTRE AL PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E AGLI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E ALLE GUARDIE GIURATE INCARICATE.

**L'ELENCO DEI DELEGATI ALLA VIGILANZA SULL'OSSERVAZIONE DEL DIVIETO E ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI
E' CONSULTABILE PRESSO LE PORTINERIE E I PUNTI DI ACCOGLIENZA**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia

OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO



VIETATO FUMARE NELLE PERTINENZE ESTERNE

Legge 11.11.1975, n. 584; Art. 51 Legge 16.01.2003, n. 3; DPCM 23.11.2003; Accordo Min. Salute-Interni-Giustizia-Regioni 16.12.2004; Legge Regionale 17/2007; D.Lgs. 6/2016; Legge Regionale 9/2016 e successive modifiche e integrazioni.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 27,5 ad un massimo di euro 275, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino a 12 anni. Soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto: Responsabile della Struttura Sanitaria o Amministrativa.

L'ACCERTAMENTO E LA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI SPETTA INOLTRE AL PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E AGLI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E ALLE GUARDIE GIURATE INCARICATE.

L'ELENCO DEI DELEGATI ALLA VIGILANZA SULL'OSSERVAZIONE DEL DIVIETO E ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI E' CONSULTABILE PRESSO LE PORTINERIE E I PUNTI DI ACCOGLIENZA



VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

N.....(Cognome e nome agente accertatore) del

Oggi alle ore nei locali siti in Via n. a

il sottoscritto in qualità di Agente Accertatore

ha accertato che il/la Sig./Sig.ra(Trasgressore)

nato/a a.....il..... (C.F.)

residente a..... in Via n.....

telefono n..... (documento di riconoscimento

Minorenne/Tutelato soggetto alla responsabilità genitoriale/tutela di(Obbligato in solido), nato a

il (C.F.) e residente a

in Via, n..... e di

..... (Obbligato in solido), nato a

il (C.F.) e residente a

in Via, n.

- fumava all'interno di....., locale nel quale vige il divieto di fumo come evidenziato da apposito cartello esposto e così commetteva la violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 584/75, art. 51 L. 3/2003, Accordo Stato-Regioni del 16/12/2014, L.R. E.R. 17/2007, L. R. E.R. 9/2016 e s.m.i. , per la quale è prevista la sanzione da €

ad €

- fumava in un'area esterna immediatamente limitrofa agli accessi e ai percorsi sanitari, nella quale vige il divieto di fumo come evidenziato da apposito cartello esposto e così commetteva la violazione delle disposizioni di cui alla L. 584/75, art. 51 della L. 3/2003, Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, art. 3 della L.R E. R. 17/2007, L. R.E.R. 9/2016 e s.m.i., per la quale è prevista la sanzione da €

ad €

- fumava in una pertinenza esterna di una struttura universitaria ospedaliera, presidio ospedaliero, IRCSS pediatrico, o in una pertinenza esterna di un reparto di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria di una struttura universitaria ospedaliera o di un presidio ospedaliero o di un IRCSS, nella quale vige il divieto di fumo, così come evidenziato da apposito cartello esposto, e così commetteva la violazione delle disposizioni di cui alla L. 584/75, all'art. 51, comma 1-bis della L. 3/2003, L.R. E.R. 17/2007, Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, L. R.E.R. 9/2016 e s.m.i., per la quale è prevista la sanzione da €

ad €

Il trasgressore/l'obbligato in solido ha chiesto che sia inserita nel verbale la seguente dichiarazione:

.....

.....

DISTINTA DELLE SOMME DA PAGARE IN MISURA RIDOTTA

E' possibile obblare (estinguere con effetto liberatorio) la suddetta violazione e la relativa sanzione amministrativa pagando in misura ridotta, entro 60 giorni a decorrere dalla data di contestazione immediata o di notifica del presente verbale (art. 16 L. 689/81 e s.m.i., art. 13 L. R. E.R. e L.R. E.R. 4/2010 e s.m.i.), la somma sotto specificata di € (Euro/00). In caso di notificazione a mezzo raccomandata per atti giudiziari si dovranno aggiungere € per le spese postali, per un totale di € (Euro/00).

In mancanza del pagamento suddetto sarà trasmesso rapporto ai sensi dell'art. 17 L. 689/81, L.R. E.R. 4/2010 e s.m.i. all'Autorità Competente (*DIRETTORE GENERALE AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA*) per il seguito di competenza (ordinanza).

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato alternativamente:

- sul C.C.P. n° 53541645 intestato a AZIENDA USL REGGIO EMILIA – SERVIZIO TESORERIA, utilizzando il bollettino allegato al presente verbale precompilato, specificando nella causale "SANZIONE AMMINISTRATIVA FUMO" il numero e la data di questo verbale, il codice fiscale dell'obbligato al pagamento.

- con BONIFICO sul conto corrispondente al CODICE IBAN IT44 P076 0112 8000 0005 3541 645, già indicato sul bollettino allegato, specificando nella causale di pagamento "SANZIONE AMMINISTRATIVA FUMO", il numero e la data di questo verbale, come ordinante del pagamento il trasgressore (con codice fiscale) od eventuale obbligato in solido che effettua il pagamento (con codice fiscale).

Il trasgressore o altro soggetto obbligato al pagamento dovrà comunicare tempestivamente all'Azienda Usi di Reggio Emilia - Direzione Generale (Via Amendola 2 - 42122 Reggio Emilia), l'avvenuto pagamento, trasmettendo l'attestazione del versamento, onde evitare l'inoltro da parte del verbalizzante (tramite l'Ufficio preposto) del rapporto ex art. 17 L. 689/81 e s.m.i., all'Autorità competente (*Direttore Generale AUSL*) per il seguito della procedura (ordinanza).

L'avvenuto pagamento da parte del trasgressore ammesso al pagamento è liberatorio per l'obbligato in solido e viceversa.

SCRITTI DIFENSIVI , RICHIESTA DI AUDIZIONE

Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981 e s.m.i., è facoltà dell'interessato di inviare, entro 30 giorni dalla data di avvenuta contestazione o notifica del presente verbale, scritti difensivi, allegare documenti e/o richiesta di audizione all'Autorità Competente (*Direttore Generale Azienda USL di Reggio Emilia, via Amendola 2, 42122 Reggio Emilia*).

Successivamente, l'Autorità Competente provvederà, sentiti gli interessati convocati (ove questi ne abbiano fatta richiesta) ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, all'emissione finale dell'ordinanza di competenza (d'ingiunzione ovvero di archiviazione).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il verbalizzante

Il sottoscritto agente accertatore ha notificato il presente verbale il, consegnandone contestualmente (laddove possibile) copia nelle mani del trasgressore nato/a a il - identificato a mezzo di e nelle mani di obbligato in solido (eventuale - se il trasgressore è persona soggetta a responsabilità/tutela), nato/a a il - identificato a mezzo di ovvero mediante spedizione, ai sensi Legge 890/1982 e s.m.i. con raccomandata n. _____ .

Il Ricevente/Destinataro
(*trasgressore/obbligato in solido*)

L'agente Accertatore

.....

.....

.....

La persona, letto il verbale, si è rifiutata di firmare e/o ritirarne copia, da considerarsi così contestato.

L'agente Accertatore

.....